

## **IL BUON GOVERNO DELLE MONTAGNE**

La Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli ritiene utile cogliere l’occasione dell’inizio dell’Anno internazionale delle montagne per rivolgere ai rappresentanti delle Istituzioni un pubblico invito a promuovere l’effettività dei diritti civili e sociali degli abitanti delle zone montane, custodi di un compendio ambientale di valore universale.

Le zone montane non sono solo un’“espressione geografica”, ma disegnano una fitta trama di relazioni umane e sociali meritevoli di essere riconosciute e sostenute. Inoltre le zone montane sono uno degli elementi connettivi del continente Europa, del sistema Italia, della regione del Veneto.

Le montagne sono anche un patrimonio etico, perfezionato nei secoli e con intime connessioni di appartenenza e identità, tra aspetti sociali, ecologici, culturali e religiosi.

La civiltà montanara ha perseguito esemplarmente l’equilibrio tra le persone e la comunità, tra la comunità e il proprio territorio, tra popolazione e risorse, tra ambiente naturale e quello culturale o artificiale. L’integrazione tra uomo e montagna, attraverso un presidio distribuito, è una condizione ideale perché possano essere mantenuti dei valori quali il rapporto con la natura, l’adozione di giusti ritmi di vita, la solidarietà gratuita, l’occasione dell’amicizia, la capacità di contemplare.

Vedere le montagne abitate, tenere viva la possibilità di abitare in montagna è una garanzia di sicurezza per la società contemporanea: solo infatti una puntuale presenza umana evita un degrado irreversibile con riflessi anche per i territori non montani. Nel contesto odierno, vi sono opportunità che le aree montane possono cogliere con impegno, forse meglio che nel passato, se si creano le condizioni adeguate per conseguirle.

\*\*\*

Con queste premesse, e con spirito esclusivamente propositivo, la Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli, in sintonia con il suo impegno ultradecennale volto a favorire la crescita “dal basso” di una cultura istituzionale appropriata alle peculiarità dei territori in quota, indica qui di seguito una serie di “ *cose da fare* ” a favore del buon governo della montagna, rispettivamente a livello europeo, statale, regionale, alla luce del principio di sussidiarietà.

### **NELL’AMBITO DELLA REGIONE VENETO**

La nuova potestà legislativa riconosciuta alla Regione con la riforma della seconda parte del Titolo V della Costituzione e la possibilità di riscrivere lo Statuto regionale aprono importanti spazi di attenzione anche per la montagna veneta. Negli anni Ottanta il Veneto fu la prima regione d’Italia ad elaborare un organico ed intersettoriale “progetto montagna”. Molte di quelle intuizioni meritano di essere riprese.

La riforma della Costituzione supera l’equivoco del precedente testo costituzionale sul parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative della Regione: in base alle nuove norme la Regione è chiamata a caratterizzarsi per le funzioni legislative e per quelle di programmazione, mentre la gestione dei compiti amministrativi spetta essenzialmente agli Enti locali.

Questa nuova visione dell’amministrazione fondata anzitutto su Comuni e Comunità montane presuppone che la Regione Veneto faccia finalmente delle scelte di campo, nel senso di riconoscere e *devolvere* agli Enti locali tutte le competenze possibili e le connesse risorse che garantiscano e valorizzino le loro capacità di autogoverno.

Anche nell'interesse delle sue zone montane, particolarmente "schiate" dalla ingiustificata condizione di privilegio che contraddistingue le contigue Province e Regioni autonome, la Regione Veneto deve attivare, fin da subito, le procedure previste dal nuovo art. 116 della Costituzione in direzione del cosiddetto "regionalismo differenziato".

### A LIVELLO STATALE

*Primo impegno:* mantenere alcuni caratteri comuni della montagna italiana, tali da consentire comunque a ciascuna Regione di modulare diversamente il proprio territorio montano ai fini dell'applicazione delle proprie leggi. L'esigenza, a livello nazionale, è precisare con provvedimenti adeguati i caratteri comuni che deve avere la montagna. Fermo restando che ci sono le "montagne", c'è un problema di montanità, e di requisiti di montanità ai fini sia nazionali sia comunitari, che va chiarito per non creare ingiustificate disparità di trattamento.

*Secondo obiettivo:* definire parametri differenziati anche nell'ambito dei livelli essenziali di fruizione dei diritti civili e sociali che vanno assicurati, nell'ambito di tutto il territorio della Repubblica, con modalità determinate dal legislatore statale. Con la riserva esplicita, ribadita due volte nel nuovo Titolo V - art. 117: materia esclusiva dello Stato; art. 120: esercizio dei poteri sostitutivi - che impone di affrontare rapidamente la determinazione delle soglie. È la riprova che c'è una cornice unitaria del sistema Italia, fondata su un'applicazione corretta dei principi di uguaglianza come accesso alle prestazioni che concernono il godimento di diritti civili e sociali in ambiti e territori dove le condizioni richiedono una modulazione differenziata delle prestazioni dei servizi pubblici. Questo è un compito fondamentale e nuovo che scaturisce dalla diversa fisionomia del rapporto Stato-Autonomie e che per la montagna è decisivo poiché riguarda settori chiave come la sanità, l'assistenza, l'istruzione.

*Terza priorità:* il federalismo fiscale. L'applicazione del nuovo art. 119 e quindi la disciplina che ne scaturirà sottolineano non solo un maggiore spazio di autonomia finanziaria, ma anche un collegamento fra le risorse finanziarie reperite nell'ambito di un determinato territorio e la riserva allo stesso territorio di queste risorse.

Non serve pertanto riscrivere la legge 97/1994 per la montagna, quanto, piuttosto, riprenderne i principi fondamentali, per attualizzarli dopo la riforma del Titolo V della Costituzione che rafforza ulteriormente, anche per la montagna, il ruolo regionale sul piano legislativo-programmatorio e quello locale sul piano amministrativo e gestionale.

È un terreno sul quale la definizione delle linee guida potrebbe essere demandata ad un organo misto quale la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali e fatto recepire da un Atto di indirizzo e coordinamento a cura del CIPE.

### A LIVELLO UE

La Convenzione per le riforme istituzionali, che terrà la sua seduta inaugurale il 1° marzo prossimo, dovrà suggerire anche un testo definitivo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tale sede, in verità, ci si attende di vedere emergere non tanto la montagna come tema, bensì il diritto dei cittadini che abitano territori difficili, quali sono quelli montani, a non patire condizioni di sfavore. Si tratta in sostanza di recuperare il principio dell'art. 3 della Costituzione italiana, che non si accontenta dell'uguaglianza formale ma si pone come obiettivo fondamentale dei pubblici poteri in un sistema democratico quello di superare le disuguaglianze che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: una parità di trattamento *effettiva*, da parte dei cittadini europei, nell'accesso ai servizi. Spesso la lettura del concetto di uguaglianza si limita all'affermazione di principio. Però la percezione dei diritti sociali è ormai un patrimonio comune. Il diritto sociale è quello che mette in discussione in modo radicale l'effettività della fruizione del diritto.

\*\*\*

Rispetto agli enunciati che precedono, la Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli indica alcuni **criteri** con i quali, a conclusione del 2002, misurarne le ricadute. In particolare:

– *per quanto concerne la Regione Veneto*, aver tenuto conto nel redigendo Statuto e nei provvedimenti legislativi del principio delle “pari opportunità” per i cittadini residenti nei territori montani; inoltre a favore di una qualità della vita, che non deve essere minacciata da fenomeni di degrado ed esodo, aver posto le condizioni di un’opera di manutenzione del territorio montano capillare e ad ampio raggio;

– *a livello statale*, nella determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, da perfezionarsi anche con atti di coordinamento ed indirizzo, vedere riconosciuto ai cittadini residenti nei Comuni montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell’accesso ai servizi nonché la possibilità, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, di far coincidere con il livello comunale (o intercomunale) l’ambito di riferimento per i trasferimenti perequativi, fermo restando il diritto alla compartecipazione al gettito erariale proveniente dal “proprio” territorio e a fruire degli altri trasferimenti specifici “di scopo”, di cui pure parla il nuovo testo costituzionale;

– *a livello comunitario*, anche nell’ottica dell’ampliamento dell’Unione e dell’impegno teso a rafforzare la coesione economica e sociale, definizione, sia pure con le dovute flessibilità, di quella che deve essere considerata montagna in ambito europeo.

*Belluno, 4 gennaio 2002*